

	CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI	
	PROFESSIONALI DI NEFROLOGIA E DIALISI	
	TRA	
	l'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari , di seguito denominata	
	ASL 8, con sede legale in Cagliari, Viale Lungomare Poetto, n. 12, presso	
	l'Ospedale Marino, codice fiscale / partita IVA n. 03990560926, nella	
	persona del Direttore Generale Dott. Aldo Atzori, in qualità di Legale	
	Rappresentante	
	E	
	l'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis Iglesiente , di seguito	
	denominata ASL 7 con sede legale in Carbonia, via Dalmazia, codice fiscale	
	e partita IVA 03990310926, nella persona del Direttore Generale Dott. Paolo	
	Cannas, in qualità di Legale Rappresentante,	
	PREMESSO CHE	
	- L'ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente, nelle more del regolare espletamento delle	
	attuali procedure di assunzione di nuovo personale, ha necessità di avvalersi	
	della collaborazione dei Dirigenti Medici della ASL n. 8 di Cagliari	
	finalizzata all'esecuzione di prestazioni professionali di nefrologia;	
	- ASL n. 8 di Cagliari è disponibile a garantire le prestazioni suddette per il	
	tramite dei propri dirigenti medici, specialisti nella disciplina di interesse, i	
	cui nominativi verranno comunicati all'ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente con	
	atto interno e separato.	

	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1 – PREMESSA	
	Quanto precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente	
	Convenzione.	
	Art. 2 - OGGETTO	
	L’oggetto della Convenzione è rappresentato da prestazioni professionali di	
	nefrologia richieste dall’ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente ed erogate dai	
	Dirigenti Medici dell’ASL n. 8 di Cagliari.	
	Le prestazioni tenderanno ad assicurare la continuità assistenziale della	
	Struttura di riferimento dell’ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente per un massimo di	
	n. 200 ore mensili;	
	I Dirigenti Medici interessati verranno successivamente identificati dai	
	Direttori delle Strutture coinvolte dell’ASL n. 8 di Cagliari, previa	
	acquisizione della loro disponibilità, nonché compatibilmente con la reale	
	possibilità di collaborazione della Struttura.	
	Art. 3 - DURATA E RECESSO	
	La presente Convenzione decorre dal 1/1/2026 e avrà validità fino al	
	30/06/2026. Il rinnovo tacito non è consentito.	
	Le Parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente	
	Convenzione con preavviso di 30 giorni, notificato mediante Posta	
	Elettronica Certificata.	
	In caso di recesso, l’ASL n. 8 di Cagliari avrà diritto di conseguire il	
	corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese sino alla data di efficacia	
	della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore	

compenso a qualsiasi titolo.

Art. 4 - MODALITÀ PRESTAZIONI

Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate dai Dirigenti Medici della ASL n. 8 di Cagliari, a tale fine individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art 91 c. 2, lett. a) del CCNL 2019/2021 della Dirigenza Medica, al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza.

Il personale interessato dovrà altresì attestare per iscritto, sotto la propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente, in particolare in materia di orario di lavoro (ore di riposo giornaliero e numero massimo di ore di lavoro nell'arco della settimana etc.), ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003 e ss.mm.ii. e della L. 161/2014.

La piena osservanza di detto obbligo di legge sarà garantito dalle intese che intercorreranno i Direttori delle Strutture coinvolte dell'ASL n. 8 di Cagliari e dell'ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente.

Art. 5 - TARIFFE E RENDICONTAZIONE

Per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 2, l'ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente si impegna a corrispondere all'ASL n. 8 di Cagliari per ciascun Dirigente Medico interessato il compenso orario, onnicomprensivo, lordo, di € 90,00 oltre IRAP.

Nessun altro compenso, indennità, rimborso a qualsiasi titolo potrà essere vantato e preteso nei confronti di questa ASL per le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Il compenso mensile risultante dal computo complessivo verrà corrisposto all'ASL n. 8 di Cagliari che provvederà successivamente all'attribuzione ai

dipendenti che hanno garantito le attività richieste.

L'avvenuta esecuzione delle attività sarà documentata mensilmente dagli specialisti dell'ASL n. 8 di Cagliari mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito documento attestante le attività effettuate e sarà validato dal Responsabile della Struttura di appartenenza interessata, con particolare riguardo alle ore di lavoro effettivamente impiegate, nonché dal Direttore della Struttura Ospitante.

Sulla base della rendicontazione debitamente validata, il Direttore della Struttura Ospitante, entro il quindicesimo giorno del mese successivo allo svolgimento dell'attività, provvederà a trasmetterlo all'ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente, la quale emetterà un ordine tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO), per consentire l'emissione di regolare fattura da parte dell'ASL n. 8 di Cagliari nel termine di 15 giorni.

I pagamenti verranno effettuati dall'ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente dietro presentazione di relativa fattura emessa dall'ASL n. 8 di Cagliari.

L'ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente si impegna ad effettuare il pagamento e la liquidazione delle fatture entro il sessantesimo giorno dal ricevimento delle stesse con versamento dell'importo dovuto mediante bonifico bancario.

Con riferimento all'art. 91 comma 3 del CCNL 2019/2021 Area Sanità, la ASL n. 8 di Cagliari provvederà ad attribuire il 95% degli emolumenti dovuti al personale dipendente come sopra individuato.

Art. 6 - ONERI ASSICURATIVI

Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per infortuni, anche in itinere, sono a totale carico dell'ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente, ivi compresi eventuali oneri per la tutela legale, relativi alle

attività che i Dirigenti Medici porranno in essere.

Art. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI

Con il presente atto il personale coinvolto è autorizzato, ai sensi del Regolamento Europeo sulla privacy 2016/679 e ss.mm.ii., al trattamento dei dati personali per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse.

Tutti i dati e le informazioni di cui i Dirigenti Medici entreranno in possesso in ragione della presente Convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla loro presenza nei locali dell'ASL, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa Convenzione, secondo la normativa vigente in materia.

Art. 8 - CODICE ETICO COMPORTAMENTALE, PIANO TRIENNALE PREVENZIONE E CORRUZIONE

Le Parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, nonché all'esistenza di codici etici e comportamentali, consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità.

Le Parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi a eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

Art. 9 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie giudiziarie che dovessero insorgere tra le Parti in merito alla presente Convenzione, il Foro competente sarà quello di Cagliari

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti norme in materia.

Art. 10 - SPESE DI BOLLO

Le spese per l'imposta di bollo della presente convenzione saranno per intero a carico dell'ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente senza diritto di rivalsa.

Art. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura della Parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Eventuali spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Il presente atto è composto da n. 6 pagine e da n. 11 articoli, è sottoscritto dalle Parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 179/2012, convertito in Legge n.221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Letto, confermato e sottoscritto.

per l'ASL 8 di Cagliari

per ASL n. 7 del Sulcis

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale

Dott. Aldo Atzori

Dott. Paolo Cannas